cds.TAR-SA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002434.28-10-2025

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione staccata di Salerno

D.P. n. 26/2025

Il Presidente

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n.1034;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO il decreto legislativo 21 luglio 2010, n. 104;

VISTA la delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto n. 2 dell'8 gennaio 2025, confermativo del precedente decreto n. 13/2024, entrato in vigore in data 1 maggio 2024, concernente il riparto delle materie tra le sezioni del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno;

RILEVATO che è necessario procedere ad una parziale modifica dei criteri di riparto dei ricorsi tra le sezioni interne di questo Tribunale rispetto a quanto stabilito con il precedente decreto, al fine di perseguire una ottimale distribuzione dei carichi di lavoro tra le stesse unitamente alla turnazione del contenzioso tra le medesime;

VALUTATA, pertanto, la opportunità di modificare, a partire dal 1° gennaio 2026, la ripartizione delle materie in precedenza stabilita, ferma restando la possibilità di apportare modifiche, ove risultassero necessarie;

SENTITI i Presidenti della seconda e della terza Sezione ed il personale amministrativo direttamente interessato

D E C R E T A

Articolo 1

Con decorrenza 1° gennaio 2026 i ricorsi sono ripartiti fra le Sezioni interne di questo Tribunale come di seguito indicato

Sezione Prima

Atti organizzativi e attività amministrativa degli enti territoriali e locali, ivi comprese associazioni e fondazioni, anche emanati da amministrazioni dello Stato, ivi comprese sospensione e scioglimento dei relativi organi, fatta eccezione per i provvedimenti ex art. 143 T.U.E.L.; atti relativi alle procedure di riequilibrio finanziario e/o dissesto degli enti locali; difensori civici;

Contenzioso elettorale;

Appalti e concessioni di servizi e forniture;

Trasporti e trasporti pubblici locali, gestioni portuali e aeroportuali, ad esclusione delle controversie inerenti le concessioni demaniali;

Procedure per la determinazione di tariffe, canoni, prezzi amministrativi, anche per l'erogazione di servizi pubblici;

Tributi locali ed Agenzia delle entrate;

Servizi a rete (telefonia, trasmissioni radiotelevisive, metano, rete idrico-fognaria, energia elettrica, impianti di energia alternativa);

Ambiente;

Ordinanze contingibili ed urgenti ex articolo 192, Dlgs 152/2006;

Caccia e pesca;

Antichità e belle arti; beni culturali e paesaggio;

Sport, turismo e spettacolo;

Istruzione;

Università, ivi compresi i concorsi in materia di docenti universitari;

Professioni e mestieri, iscrizione ad ordini professionali;

Armi, guardie giurate ed istituti di vigilanza;

Esecuzioni legge Pinto;

Esecuzione del giudicato della sezione;

Ricorsi della sezione II oggetto di rinvio da parte del Consiglio di Stato, ove a causa delle conseguenti incompatibilità non sia possibile comporre il relativo collegio;

Ricorsi ex art 116 c.p.a. nelle materie assegnate alla Sezione;

Ricorsi ex art 117 c.p.a. nelle materie assegnate alla Sezione;

Opposizione ai decreti di perenzione; ingiunzioni ex art 118 c.p.a. e relative opposizioni nelle materie assegnate alla Sezione;

Ricorsi per opposizione di terzo e revocazione avverso sentenze pronunciate dalla sezione.

Sezione Seconda

Appalti e concessioni di lavori pubblici, relativi incarichi di progettazione opere, direzione lavori

Project financing;

Attività economiche: commercio, industria, artigianato, agricoltura, distribuzione di carburanti, pubblicità e relativi impianti; cave, miniere e torbiere;

Edilizia e urbanistica;

Edilizia residenziale pubblica e relativi contributi;

Espropriazioni per pubblica utilità, occupazioni, atti impositivi di servitù pubblica;

Esecuzione del giudicato della sezione;

Ricorsi della sezione III oggetto di rinvio da parte del Consiglio di Stato, ove a causa delle conseguenti incompatibilità non sia possibile comporre il relativo collegio;

Ricorsi ex art 116 c.p.a. nelle materie assegnate alla Sezione;

Ricorsi ex art 117 c.p.a. nelle materie assegnate alla Sezione;

Opposizione ai decreti di perenzione; ingiunzioni ex art 118 c.p.a. e relative opposizioni nelle materie assegnate alla Sezione;

Ricorsi per opposizione di terzo e revocazione avverso sentenze pronunciate dalla sezione.

Sezione Terza

Concessione e gestione di beni demaniali e patrimoniali;

Concessione di vantaggi economici, contributi e sovvenzioni;

Concorsi e pubblico impiego;

Servizio sanitario, veterinario e farmaceutico;

Servizi socio-assistenziali e previdenziali;

Dogane, monopoli, concessioni e rivendite, lotto, lotterie e attività connesse;

Immigrazione e atti relativi allo status dei cittadini extracomunitari;

Polizia amministrativa e di prevenzione (ivi comprese le controversie inerenti la regolamentazione della circolazione stradale su vie pubbliche e le patenti di guida);

Misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata, ivi compresi i provvedimenti adottati ex art. 143 T.U.E.L.;

Pubblica sicurezza e pubblica incolumità;

Ordinanze contingibili ed urgenti, escluse quelle ex art. 192 D.Lgs. 152/2006;

Lavoro privato subordinato e relativi interventi di natura previdenziale (CIG);

Esecuzione del giudicato degli altri organi giurisdizionali;

Esecuzione del giudicato della sezione;

Ricorsi della sezione I oggetto di rinvio da parte del Consiglio di Stato, ove a causa delle conseguenti incompatibilità non sia possibile comporre il relativo collegio;

Ricorsi ex art 116 c.p.a. nelle materie assegnate alla Sezione;

Ricorsi ex art 117 c.p.a. nelle materie assegnate alla Sezione;

Opposizione ai decreti di perenzione; ingiunzioni ex art 118 c.p.a. e relative opposizioni nelle materie assegnate alla Sezione;

Ricorsi per opposizione di terzo e revocazione avverso sentenze pronunciate dalla sezione.

Articolo 2

1. È possibile derogare ai criteri di riparto di cui all'articolo 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

2. Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

3. I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere pregiudiziale nella controversia.

4. Le valutazioni di cui ai commi che precedono (e comunque quelle concernenti ogni caso di incertezza sull'individuazione della sezione competente) sono effettuate dal Presidente del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno o, in caso di suo impedimento, da uno dei due Presidenti delle sezioni interne secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Articolo 3

Ove si ravvisi la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni interne nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito decreto.

Articolo 4

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 per i nuovi procedimenti giurisdizionali depositati presso la sezione staccata di Salerno del TAR Campania a partire da tale data.

Rimane ferma l'assegnazione a sezione dei ricorsi giù incardinati presso le stesse alla data del 1° gennaio 2026 ovvero depositati entro il 31/12/2025 benché operativamente assegnati a sezione nel nuovo anno.

Articolo 5

La Segreteria Generale del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno è incaricata di comunicare il presente decreto a tutti i magistrati, al personale amministrativo e di segreteria interessato, ai Consigli dell'ordine degli avvocati di Salerno ed Avellino, all'Avvocato Distrettuale dello Stato di Salerno, e di curarne l'invio al Responsabile del servizio per la pubblicazione dei decreti sul

sito della Giustizia Amministrativa, ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Salerno, 27 ottobre 2025

Salvatore Mezzacapo

SALVATORE
MEZZACAPO
27.10.2025
10:57:19
GMT+01:00